



macpal

SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

INFORMATIVA SETTIMANALE

N° 35

14/10/2024

INDICE ARGOMENTI:

- COMPILAZIONE QUESTIONARIO DEBITI FUORI BILANCIO 2023.
- PUBBLICATA LA CONVERSIONE DEL D.L. OMNIBUS.
- BILANCIO 2025/2027 - PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI.
- LE DELIBERE DELLE TARIFFE DEI TRIBUTI LOCALI DOVREBBERO ESSERE IMPUGNATE SUBITO.
- LA CORTE DEI CONTI APRE AL WELFARE INTEGRATIVO.
- ATTIVATI FONDI PER SOSTENERE IL TURISMO ITINERANTE.

SEZIONE "IN EVIDENZA" - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

SEZIONE "RICORDIAMO"

SEZIONE "PRINCIPALI SCADENZE"

IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

La Macpal S.r.l. oltre al **supporto agli uffici Finanziari** degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività operative collegate agli **adempimenti contabili** (compresa l'elaborazione delle buste paga mensili e la tenuta della contabilità Iva), svolge anche i sottoelencati servizi:

- **Soluzione progettuale per i contributi PNRR "PA digitale 2026"**
- **Redazione P.I.A.O. (a cura di PiGal s.r.l.)**
- **Assolvimento adempimenti sistema "Perlapa"**
- **Rilevazione dei dati relativi ai beni immobili pubblici**
- **Formazione operativa ed affiancamento del personale e degli Amministratori**

Inoltre:

- **Area Riscossioni S.r.l.** svolge il **supporto agli uffici tributari** degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate.
- **PiGal S.r.l.** svolge servizi personalizzati di **Privacy** ed in materia di **anticorruzione e trasparenza**.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

COMPILAZIONE QUESTIONARIO DEBITI FUORI BILANCIO 2023.

La Corte dei conti informa che, tramite il nuovo servizio "*Questionari finanza territoriale*", accessibile dal portale dei Servizi on line della Corte dei conti, è disponibile alla compilazione il **questionario Debiti fuori bilancio 2023** per i profili RSF e RIDC di Comuni, Province e Città metropolitane.

La data di scadenza per la compilazione del questionario è il **15 novembre 2024**.

PUBBLICATA LA CONVERSIONE DEL D.L. OMNIBUS.

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre, la [legge 143/2024](#) del 7 ottobre, che converte con modificazioni il D.L. 113/2024, cd. **Decreto Omnibus**. Contestualmente, è stato pubblicato il [testo del decreto-legge 113/2024, coordinato con la legge di conversione](#).

Per approfondire le parti di interesse per i Comuni, si rimanda all'ultimo numero dell'Informativa (n. 34 del 7/10/2024).

Riportiamo ancora due articoli di particolare interesse per gli enti locali.

Art. 10 - Disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR.

Disciplina gli adempimenti relativi alla **fase sperimentale della riforma del PNRR del sistema di contabilità pubblica** (riforma 1.15) la quale prevede l'elaborazione di schemi di bilancio per competenza economica (c.d. Accrual) con riferimento all'esercizio 2025 per gli enti pubblici che coprono almeno il 90 per cento della spesa primaria dell'intero settore pubblico.

Al comma 3 viene definito che "*ai fini dell'attuazione della fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla milestone M1C1-118, sono tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025, le amministrazioni pubbliche di seguito elencate: **i Comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024***".

Sono comunque **esclusi** i Comuni che, con riferimento alle [risultanze del rendiconto del 2023](#), hanno un numero di [dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unità](#) e, contestualmente, un [volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, inferiore a 8,8 milioni di euro](#). L'elenco puntuale delle amministrazioni assoggettate alla fase pilota della riforma sarà individuato con determina del Ragioniere Generale dello Stato.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Nella fase pilota le amministrazioni devono predisporre gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024.

Gli schemi di bilancio devono includere il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno. Gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti esclusivamente per finalità di sperimentazione nell'ambito della fase pilota e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti per lo stesso esercizio.

In attesa del completamento degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi, le amministrazioni riclassificano i propri saldi contabili secondo il piano dei conti multidimensionale e apportano le integrazioni e le rettifiche necessarie per l'applicazione dei nuovi principi contabili. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia delle finanze saranno fornite istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile.

Art. 17 - Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali.

Si dispone l'obbligo, per gli enti locali che non abbiano già provveduto, di **aprire conti correnti dedicati alla riscossione**, funzionali al controllo e alla rendicontazione dei versamenti, **entro il 31 dicembre 2025.**

Fino all'adempimento da parte degli enti locali di tale obbligo, per alcune categorie di soggetti interessati, cui siano state affidate le attività di riscossione dei tributi e che abbiano incassato direttamente le relative somme, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cancellazione dall'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, con particolare riferimento alle previsioni relative alla cancellazione dall'albo per il mancato rispetto dell'obbligo di non incassare direttamente le somme riscosse, e la conseguente decadenza da tutte le gestioni. A tal fine, i suddetti soggetti interessati riversano, entro dieci giorni, le somme incassate sul conto di tesoreria dell'ente locale cui spettano.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Una volta adempiuto l'obbligo nei termini previsti da parte degli enti locali di apertura dei conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, se **i soggetti interessati** di cui al comma 1 continuano ad incassare direttamente le somme riscosse, **decadono di diritto dalle singole gestioni** in relazione alle violazioni commesse.

Qualora gli enti locali non adempiano all'obbligo nei termini previsti, restano **sospesi di diritto fino all'adempimento dell'obbligo i rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione** dei tributi e delle entrate in essere al 1° gennaio 2026.

BILANCIO 2025/2027 - PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI.

Nella stesura del bilancio di previsione 2025/2027 assume particolare rilevanza il **programma dei lavori pubblici** di cui al nuovo Codice degli appalti (*art. 37 D.Lgs 36/2023 -vecchio codice art. 21 del D.Lgs 50/2016*).

Con l'art. 37 sopracitato la procedura viene sostanzialmente confermata, fatta eccezione per i lavori pubblici e l'acquisizione di beni e servizi, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, commi 1 e 2, come segue:

- per i **lavori pubblici** il limite passa da € 100.000,00 a **€ 150.000,00**;
- per **l'acquisizione di beni e servizi** il limite passa da € 40.000,00 a **€ 140.000,00**;
- i lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea (€ 5.382.000) sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione; per i lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia di rilevanza europea sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Quindi le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi**. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria ed i principi contabili;





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Per includere i lavori di importo superiore a € 150.000 e inferiore alla soglia di rilevanza europea (€ 5.382.000) nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori (*tenuto conto che la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali è obbligatorio solo per i lavori di importo pari o superiore alla soglia europea citata, mentre al di sotto di essa è facoltativo*), **è sufficiente la sola quantificazione delle risorse finanziarie necessarie stimate da parte del Responsabile unico del progetto (RUP)** sulla base del **quadro delle necessità** (*quadro esigenziale*) o, in alternativa, sulla base della redazione del documento di indirizzo alla progettazione. Anche per l'inclusione nell'elenco annuale dei lavori di importo superiore ad € 1.000.000 non è previsto, come invece avveniva nel regime precedente (*art. 27 del D.Lgs n. 50/2016*), alcun obbligo di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Evidenziamo che per inserire un'opera pubblica nel **programma triennale è necessario** aver redatto il **quadro esigenziale**, per il quale non serve approvazione in giunta, mentre per l'inserimento nell'**elenco annuale** serve il documento di indirizzo alla progettazione (DIP), approvato dalla Giunta comunale.

Il Quadro esigenziale deve essere inserito nel DUP e consente lo stanziamento della spesa relativa al progetto di fattibilità a Titolo II.

I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

La redazione del programma deve essere effettuata quando è presente anche solo una delle seguenti condizioni:

- **lavori**, o loro lotti funzionali, di importo stimato **pari o superiore a € 150.000**, ai quali potranno eventualmente essere collegati uno o più immobili che verranno posti nella disponibilità dell'operatore economico, o venduti, al fine di finanziare, in tutto o in parte, la realizzazione degli interventi del programma;
- **opere incomplete**, a prescindere dall'importo, così come definite dall'articolo 1 del decreto ministeriale n. 42/2013, indipendentemente dal loro valore;
- interventi previsti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti o non avviati.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione come nel caso del programma dei lavori pubblici e delle forniture, devono essere **inseriti nel DUP**.

Ricordiamo che l'articolo 50 del D.Lgs 36/2023 prevede che salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, **le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori**, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14, con le seguenti modalità:

- a) **affidamento diretto** per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) **affidamento diretto dei servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1 milione di euro;
- d) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 14;
- e) **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Ricordiamo ancora che:

- I lavori pubblici per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento, non vengono riproposti nel programma successivo, ma possono essere modificati nel corso dell'anno previa approvazione dell'organo esecutivo.
- La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità al programma triennale dei lavori pubblici ed ai suoi aggiornamenti annuali predisposti secondo le disposizioni normative vigenti, che sono ricompresi ne DUP.

LE DELIBERE DELLE TARIFFE DEI TRIBUTI LOCALI DOVREBBERO ESSERE IMPUGNATE SUBITO.

La sentenza n. 7601 in data 16 settembre 2024 del Consiglio di Stato, afferma il principio generale, derivante da costante giurisprudenza, secondo cui i **regolamenti e gli atti amministrativi generali sono impugnabili in via diretta solo ove contengano disposizioni in grado di ledere immediatamente le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari; negli altri casi, divengono impugnabili solo quando sorge l'interesse a ricorrere**, ovvero assieme all'atto applicativo che produca una lesione effettiva, e non solo ipotetica o futura (*in tali termini, Cons. Stato, V, 7 ottobre 2016, n. 4130 e 6 maggio 2015, n. 2260, nonché id., VI, 29 marzo 1996, n. 512, richiamate da Cons. Stato, IV, 13 febbraio 2020, n. 1159*).

Per **le delibere che annualmente fissano le tariffe inerenti ai tributi locali**, si è ritenuto inoltre che le stesse **siano immediatamente lesive dei soggetti contribuenti per la modalità esecutiva della corrispondente imposizione**, che comporta che, già con l'adozione delle tariffe nelle diverse misure in relazione alle diverse categorie di utenti, se ne possa constatare la lesività per gli appartenenti a tali categorie, senza necessità di attendere alcun atto applicativo (*in tale senso, di recente Cons. Stato, V, 20 maggio 2024 n. 4478, in riferimento alla delibera di approvazione di tariffe TARI*).

In particolare, quando sia nota al contribuente la categoria di appartenenza, secondo il regolamento comunale, e venga contestata l'imposizione o la modifica tariffaria, pur generale ed astratta, ma riferita alla categoria alla quale il contribuente risulta appartenere, l'atto amministrativo generale che fissa le tariffe va considerato immediatamente lesivo nei suoi confronti, perciò **impugnabile nel termine di decadenza decorrente dalla sua pubblicazione** (cfr., per l'affermazione dello stesso principio per il servizio comunale cimiteriale, anche *Cons. Stato, V, 19 settembre 2019, n. 6238*).





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Evidenziamo che gli atti applicativi, di liquidazione o di accertamento dei tributi dovuti, hanno contenuto meramente esecutivo delle disposizioni generali (cfr. per l'approvazione del regolamento per l'applicazione della TARSU, già Cons. Stato, V, 27 aprile 1990, n. 379 e id., V, 12 luglio 1996, n. 854, nonché Cons. Stato, V, 17 marzo 2003, n. 1379 e, in tema di servizio idrico, Cons. Stato, VI, 6 aprile 2010, n. 1918, nonché più recentemente, in tema di delibere comunali riguardanti tariffe TARI nei confronti della categoria dei professionisti ricorrenti, Cons. Stato, I, parere n. 1945/2019, del 2 luglio 2019).

Rileviamo, inoltre, che trattasi di **questione che va decisa caso per caso**, dal momento che, al fine di valutare l'immediata lesività della delibera tariffaria, sono da ritenere decisivi: per un verso, il contenuto della delibera; per altro verso, il tenore delle censure. Queste ultime vanno reputate immediatamente dirette avverso la stessa delibera quando concernenti i criteri di quantificazione e gli importi delle tariffe per una determinata categoria di utenti; categoria, che la delibera medesima e gli atti preparatori (o connessi o allegati) – valutati anche in relazione alle delibere tariffarie riguardanti precedenti annualità – consente di individuare come quella di appartenenza del soggetto che si assume leso dalle tariffe di nuova introduzione (anche eventualmente contestando l'appartenenza alla categoria).





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

LA CORTE DEI CONTI APRE AL WELFARE INTEGRATIVO.

Dopo il deferimento da parte della Corte dei Conti Veneto della **questione riguardante la natura delle risorse destinate al welfare integrativo**, è intervenuta la pronuncia nomofilattica della Sezione delle autonomie, che ha enunciato il seguente principio di diritto nella Deliberazione n. 17/SEZAUT/2024/QMIG: "le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all'art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall' art. 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali".

Ricordiamo che a seguito di alcune pronunce delle sezioni regionali si era aperta la questione interpretativa circa la caratterizzazione previdenziale o retributiva delle risorse destinate a welfare, e quindi il loro assoggettamento o meno al limite del salario accessorio ex art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017. Condivisa in generale la natura assistenziale e previdenziale di tali somme, rimaneva aperto il loro assoggettamento ai limiti sul versante della costituzione.

Contrariamente a quanto anche asserito dalla Ragioneria dello Stato in un recente parere (prot. n. 228052 del 28 settembre 2023) **la Corte sostiene che l'eventuale utilizzo di una quota parte delle risorse che possono alimentare il fondo per la contrattazione integrativa ex art. 79 del medesimo CCNL 16 novembre 2022, come previsto dall'art. 82, comma 2, primo periodo, seconda parte, del CCNL, non necessita dell'osservanza del limite di finanza pubblica** posto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017, in quanto vanificherebbe la recente scelta di valorizzazione di un istituto contrattuale nei termini detti ma contrasterebbe, altresì, con la natura assistenziale e previdenziale (e di certo non retributiva) delle spese di personale finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all'art. 82 CCNL.

Resta comunque fermo **tali risorse saranno assoggettate al limite della capacità finanziaria degli enti e alle regole disciplinanti il processo negoziale della contrattazione integrativa con i suoi consequenziali controlli da parte dei revisori in ordine alla sostenibilità finanziaria e al contenimento della spesa del personale** ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché al limite previsto dall'art. 80, comma 3, del CCNL del 16 novembre 2022, secondo cui le amministrazioni debbono destinare almeno il 30% delle risorse variabili disponibili alla performance individuale.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

ATTIVATI FONDI PER SOSTENERE IL TURISMO ITINERANTE.

La Regione Piemonte ha attivato un bando per sostenere gli Enti Locali piemontesi nella realizzazione di **interventi che favoriscano il turismo itinerante**, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 8 della legge regionale 5/2019 "*Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante*". Possono presentare domanda i **Comuni e le Unioni di Comuni**.

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 1.900.000 euro ed il bando concede un contributo a fondo perduto pari al 80% della spesa ammissibile fino ad un massimo:

- di euro 60.000,00 per la realizzazione di nuove aree;
- di euro 30.000 per la riqualificazione/miglioramento delle aree esistenti.

Le domande devono essere presentate unicamente tramite piattaforma informatica compilando la domanda attraverso il link <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-cultura-turismo-sport-finanziamenti-domande> dall'8 ottobre all' 8 novembre 2024.



RICORDIAMO

QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI AL RENDICONTO 2023.

La Corte dei Conti - Sezione regionale del Piemonte ha definito la tempistica alla compilazione ed alla trasmissione da parte dell'Organo di revisione del questionario al Rendiconto 2023, che dovrà avvenire **entro il 18 ottobre 2024.**

La Corte dei conti, con deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR della Sezione Autonomie, consultabile sul sito istituzionale, ha approvato le "Linee guida e il questionario per la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*legge finanziaria per il 2006*)".

Le Linee guida, con il questionario per le relazioni sul bilancio consuntivo degli enti locali, sono uno strumento operativo finalizzato alle verifiche del rispetto dell'equilibrio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità dell'indebitamento da parte dei Comuni.

La compilazione del Questionario non limita, ma anzi agevola, la facoltà di ulteriori approfondimenti istruttori da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte.



RICORDIAMO

QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI AL BILANCIO 2024-2026

La Corte dei Conti - Sezione regionale del Piemonte ha definito la tempistica alla compilazione ed alla trasmissione da parte dell'Organo di revisione del questionario al bilancio 2024-2026, che dovrà avvenire **entro il 15 novembre 2024.**

La Corte dei conti, con deliberazione n. 7/SEZAUT/2024/INPR della Sezione Autonomie, consultabile sul sito istituzionale, ha approvato le "Linee guida e il questionario per la relazione dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2024-2026, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*legge finanziaria per il 2006*)".

Le Linee guida definiscono i criteri cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 e, unitamente al questionario, rappresentano un supporto operativo per le verifiche sul ciclo di bilancio, con particolare riferimento agli equilibri di bilancio, nonché al rispetto dei limiti quali-quantitativi dell'indebitamento e dei vincoli imposti dai limiti di finanza pubblica.

Pur sostanzialmente impostato sulla falsariga di quello relativo ai precedenti esercizi, il documento è stato semplificato e alleggerito nel numero complessivo di informazioni richieste, nonché coordinato con quello relativo al rendiconto 2023 anche al fine di evitare l'acquisizione di informazioni sovrapponibili o già conosciute

La compilazione del Questionario non limita, ma anzi agevola, la facoltà di ulteriori approfondimenti istruttori da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte.

Gli Organi di revisione dovranno accedere, tramite il link: <https://servizionline.corteconti.it/> alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale "Questionari finanza territoriale".

I documenti richiesti a supporto del questionario al bilancio dovranno, invece, essere inviati tramite il sistema Con.Te utilizzando la funzione presente nel menu "Documenti > Invio da EETT".

MACPAL S.r.l. è a disposizione per la compilazione del predetto Questionario.



RICORDIAMO

ALIQUOTE TARI E ALIQUOTE IMU.

Il **14 ottobre 2024** è il termine ultimo per la trasmissione telematica sul Portale del Federalismo fiscale delle:

- delibere di approvazione delle **aliquote della TARI**, nonché dei regolamenti approvati nell'anno in corso (art. 13, c. 15 ter del D.L. n. 201/2011).
- delibere di approvazione delle **aliquote e delle detrazioni dell'IMU**, nonché dei regolamenti approvati nell'anno in corso (Art. 1, comma 767, legge 27 dicembre 2019 n. 160).

Si ricorda che si tratta di **pubblicità costitutiva**, cioè l'atto acquista efficacia per l'anno di riferimento se pubblicato entro il 28 ottobre dello stesso anno.

In relazione alla trasmissione, tramite il Portale del federalismo fiscale, delle delibere concernenti le entrate tributarie, il MEF rende disponibile una guida operativa volta ad agevolare gli enti locali nella creazione di documenti in formato pdf conformi ai requisiti di accessibilità previsti dall'art. 11 della legge 4/2004, come sostituito dall'art. 1, comma 10, del d.lgs.106/2018, di recepimento della direttiva UE 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

Il rispetto dei requisiti di accessibilità rappresenta una delle condizioni per il superamento dei controlli di cui al decreto del MEF, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, recante l'individuazione delle specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria.



RICORDIAMO

CERTIFICAZIONE INCREMENTO INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI.

Il Decreto Interministeriale (Interno e M.E.F.) di riparto del Fondo di 150 milioni di euro **per l'anno 2023** a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni delle regioni a statuto ordinario per l'**incremento dell'indennità di funzione degli amministratori** era stato adottato il 14 dicembre 2023.

Oltre al Decreto era stato reso disponibile il **piano di riparto** delle quote relative alla competenza 2023, 2024 e seguenti. I criteri utilizzati per il riparto erano stati illustrati nella Nota metodologica.

I Comuni assegnatari delle succitate risorse devono presentare apposita certificazione relativa all'utilizzo del contributo a copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento inerente all'anno 2023 delle indennità degli Amministratori entro il 31/10/2024.

SCADENZIARIO FISCALE AL 31 OTTOBRE.

MODELLO 770/2024

Presentazione all'Agenzia delle Entrate della  dichiarazione Modello 770 relativo all'anno d'imposta 2023 (*art. 4 c. 3bis D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322*).

DICHIARAZIONE IRAP 2024

Termine per la presentazione telematica in via autonoma della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'anno d'imposta 2023 (*art. 2 comma 2 e 3 D.P.R. 322/1998; art. 11 D.L. 1/2024*).



RICORDIAMO

BILANCIO 2025: DIVERSIFICAZIONE ALIQUOTE IMU.

I Comuni **per il 2025** dovranno verificare gli effetti del nuovo meccanismo e **riapprovare le proprie delibere sull'IMU**, se non vorranno veder applicate automaticamente il prossimo anno le **aliquote standard**, senza gli aumenti locali.

Il termine l'approvazione dei bilanci preventivi e la deliberazione sulle aliquote dei tributi locali è fissato al **31 dicembre**.

In caso di mancata approvazione delle delibere, nel 2025 il Comune sarebbe obbligato ad applicare le aliquote standard, a partire dal **7,6 per mille** previsto dalla normativa nazionale per gli immobili diversi dall'abitazione principale.

Ricordiamo che per l'IMU **l'aliquota massima è pari all'11,4 per mille** ed è applicabile solo nei Comuni che a suo tempo avevano introdotto la maggiorazione Tasi, poi inglobata nell'imposta unica.

Per tutti gli altri casi il tetto di legge resta fissato al **10,6 per mille**, mentre il parametro standard è il 7,6 per mille.

Quindi per la piena operatività delle nuove aliquote andrà aggiornato l'applicativo informatico ministeriale per l'inserimento delle aliquote nel censimento obbligatorio del dipartimento Finanze. Attualmente però sul Portale del Federalismo Fiscale non è ancora disponibile l'applicazione per l'anno 2025 ma soltanto la versione precedente che consigliamo di non utilizzare in quanto non più valida.



RICORDIAMO

Abbiamo redatto un elenco delle **principali scadenze** (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2024. Occorre tenere presente che **questo elenco può non essere esaustivo** sia per l'eventuale **aggiunta di nuovi adempimenti e sia per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni, delle scadenze stesse:**

SCADENZE	OGGETTO	NOTE
14 OTTOBRE	INSERIMENTO PORTALE FEDERALISMO FISCALE DELIBERE TARI E IMU	
15 OTTOBRE	DEFINIZIONE PREVISIONI BILANCIO	ENTI CON MENO DI 50 DIPENDENTI – VEDI ARTICOLO SOPRA
18 OTTOBRE	QUESTIONARIO REVISORE AL RENDICONTO 2023	
20 OTTOBRE	PREDISPOSIZIONE VERSIONE FINALE BILANCIO	TUTTI GLI ENTI
31 OTTOBRE	CERTIFICAZIONE AMMINISTRATORI INCREMENTO INDENNITÀ	
31 OTTOBRE	MODELLO 770/2024	
31 OTTOBRE	DICHIARAZIONE IRAP 2024	



SCADENZE	OGGETTO	NOTE
15 NOVEMBRE	QUESTIONARIO DEBITI FUORI BILANCIO	
15 NOVEMBRE	APPROVAZIONE BILANCIO 2025/2027 DA PARTE DELLA G.C.	
31 DICEMBRE	APPROVAZIONE BILANCIO 2025/2027 DA PARTE DEL C.C.	



La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 di MACPAL S.R.L.

Macpal s.r.l. eroga attività di assistenza e consulenza alle PA. Locali e garantisce, grazie alla propria organizzazione, servizi di qualità.

In questo contesto Macpal ha conseguito la certificazione della propria organizzazione in linea ai principi UNI EN ISO 9001:2015 per i campi di applicazione in esso contenuti.

La certificazione rappresenta solo il primo passo di un percorso di crescita e miglioramento dei servizi erogati ai clienti per la crescita del sistema della Pubblica Amministrazione Locale in termini di efficienza ed efficacia dei servizi resi a cittadini ed imprese in coerenza con i valori e gli obiettivi contenuti dalla politica aziendale.



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015
CERTIFICATO N° 20001210005875

MACPAL OPERA IN DIRETTA PARTNERSHIP CON:



MACPAL S.R.L.

CORSO PAOLO DELLA VALLE, 8
12060 BOSSOLASCO (CN)

tel. 0173 799526

info@macpalservizi.it



WWW.MACPALSERVIZI.IT